

Decreto-legge per l'abrogazione voucher e la piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore: approvato in via definitiva del Senato

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 aprile, il Senato ha approvato in via definitiva, con 140 voti favorevoli, 49 contrari e 31 astenuti, il [provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 25](#), sul lavoro accessorio, cosiddetto “abrogazione voucher” e sulla responsabilità solidale negli appalti. (ddl n. [2784](#)).

Le modifiche dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore

L'[articolo 2 decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25](#), modifica la disciplina in materia di **responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi** (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai **contributi previdenziali e ai premi assicurativi** dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, al **comma 1** esclude la possibilità di derogare al principio – che resta al riguardo immutato – in base al quale, per i contratti di appalto (di opere o servizi), il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, **entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto**, per i trattamenti retributivi ed i compensi spettanti ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), nonché per i contributi

previdenziali ed i premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili (che restano stabilite a carico del solo responsabile dell'inadempimento). La disposizione derogatoria abolita dal comma in esame consentiva che i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, derogassero – limitatamente ai trattamenti retributivi e con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi – al suddetto principio, individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. La novella, inoltre, sopprime alcune norme, che recavano deroghe parziali al regime ordinario di responsabilità solidale, nel quale ogni soggetto è responsabile verso il creditore per intero e può essere convenuto in giudizio ed escusso anche in via esclusiva.

In particolare, secondo le **norme ora soppresse**:

- il committente imprenditore o datore di lavoro poteva essere convenuto in giudizio per il pagamento solo unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori;
- il medesimo committente poteva eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori, con conseguente limitazione dell'azione esecutiva (nei confronti del committente) ai soli casi di infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e dei subappaltatori.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 **non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.**

Nella *G.U.* n. 94 del 22 aprile 2017, è pubblicata la legge 20

aprile 2017, n. 49 di «Conversione in legge del [decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25](#), recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti».